Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

Udienza del 13/05/2022 N. 924/2022

Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro

Il Giudice di Milano

Dottoressa Francesca Capelli quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa promossa

da

con l'Avv.to LARATRO MASSIMO e con l'Avv.to VITALE DOMENICO (VTLDNC77L29C361U) Indirizzo Telematico; PIRONTI ANTONIO;

RICORRENTE

contro

RESISTENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 3.02.2022 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, il ricorrente ha convenuto, innanzi alla sezione lavoro di questo Tribunale, Italia Trasporti S.r.l. esponendo quanto segue:

Firmato Da: CAPELLI FRANCESCA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 154cfa
Firmato Da: TARANTINO ROCCO ANTONIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 331e7e29d6a5fa7e

- che . si è occupata, a far data dal 18.05.2021, dell'attività di autotrasporto merci per conto terzi, con attività di carico e sede operativa presso il magazzino della società Italia, sito in
- di aver lavorato in qualità di autotrasportatore merci per la convenuta presso il magazzino della società , sito n. 4, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con orario di lavoro a tempo pieno, con decorrenza dal 01.10.2021 al 01.04.2022 per una retribuzione annua lorda pari a € 18.431,00;
- che la società convenuta non ha mai fatto sottoscrivere né ha mai ha consegnato al ricorrente il suddetto contratto di lavoro a termine.
- che la società convenuta non gli ha mai fatto sottoscrivere alcun patto di prova, né, tanto meno, le parti hanno apposto e inserito nel suddetto contratto di lavoro a termine alcun valido ed efficace patto di prova.
- che in data 14.10.2021, la società convenuta, per mezzo del sig. nella sua qualità di referente per la convenuta della sede operativa di gli ha comunicato telefonicamente l'estromissione definitiva dal servizio, senza fornire una motivazione valida, limitandosi ad affermare di non aver più bisogno di autisti;
- che recandosi, qualche giorno dopo, presso il competente Centro per L'impiego, è venuto a conoscenza di una comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro per asserito mancato superamento del periodo di prova inoltrato dalla resistente al suddetto Centro per L'impiego in data 13.10.2021;
- di aver contestato, con comunicazione del 22.10.2021, la illegittimità del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato rivendicando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società convenuta, ed impugnando la suddetta estromissione verbale dal servizio, con relativa offerta della prestazione lavorativa;
- di non essere stato più contattato dalla resistente per riprendere il servizio lavorativo;
- che, per tutta la durata di esecuzione del rapporto di lavoro, la società convenuta non ha mai effettuato la valutazione dei rischi ex artt. 17 e 28 d.lgs. 81/2008;

Firmato Da: CAPELLI FRANCESCA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 154cfa
Firmato Da: TARANTINO ROCCO ANTONIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 331e7e29d6a5fa7e

- di non aver ancora percepito alcun elemento retributivo da parte della resistente.

Ciò premesso, ha domandato di:

"In via principale:

1) previo, ove occorra, accertamento e declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con decorrenza dal 01.10.2021 al 01.04.2022 e/o accertamento e declaratoria di inesistenza/insussistenza e/o di nullità e/o inefficacia e/o illegittimità dell'(asserito) patto di prova (asseritamente) apposto al suddetto contratto di lavoro a tempo determinato, accertare e dichiarare la sussistenza, a far data dal 01.10.2021, ovvero da quella diversa data che dovesse risultare in corso di causa, tra il ricorrente e la . di un (incondizionato) rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

2) in aggiunta alla domanda sub 1) (e salvo gravame): accertare e dichiarare l'inefficacia e/o nullità ai sensi dell'art. 2, primo comma, d.lgs. 23/2015 del licenziamento intimato da parte della convenuta al ricorrente in e/o a far data dal 14.10.2021, ovvero da quella diversa data che dovesse risultare in corso di causa, e per l'effetto ordinare alla di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e condannare la convenuta a risarcirgli il danno subito e, così, a corrispondere allo stesso ricorrente un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello di effettiva reintegrazione, al tallone retributivo di € 1.535,91 lordi, ovvero a quello diverso che dovesse risultare dovuto, con misura di detto risarcimento in ogni caso non inferiore a cinque mensilità della stessa accertata retribuzione di riferimento, con pagamento, su tali importi, dei contributi previdenziali ed assistenziali;

3) in aggiunta alla domanda sub 1) e in via subordinata al mancato accoglimento della domanda di cui al punto 2) (e salvo gravame): accertare e dichiarare la illegittimità e/o nullità e/o inefficacia della sospensione e/o interruzione del rapporto di lavoro così come intervenuta a far data dal 14.10.2021, ovvero da quella diversa data che dovesse risultare in corso di causa, e per l'effetto ordinare alla stessa convenuta la re-immissione e/o riammissione in servizio del ricorrente e condannare la stessa società convenuta, in persona del rappresentante legale pro tempore, a corrispondere al ricorrente le mensilità globali di fatto maturate e dovute dalla data di messa in mora (22.10.2021) a quella di

Firmato Da: CAPELLI FRANCESCA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 154cfa
Firmato Da: TARANTINO ROCCO ANTONIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 331e7e29d6a5fa7e

effettiva riammissione in servizio, ovvero per quel diverso periodo che dovesse risultare in corso di causa, il tutto al tallone globale mensile di € 1.535,91 lordi, ovvero a quello diverso che dovesse risultare in corso di causa;

4) in aggiunta alla domanda sub 1) e in via subordinata al mancato accoglimento della domanda di cui ai punti 2) e 3) (e salvo gravame): accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 3, comma 1, d.lgs. 23/15, così modificato dall' art. 3, comma 1, D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del licenziamento intimato dalla società convenuta al ricorrente a far data dal 14.10.2021, ovvero da quella diversa data e/o con quella diversa comunicazione che dovessero risultare in corso di causa, e per l'effetto condannare, ai sensi degli artt. 3, comma 1, e 9 d.lgs. 23/15, la convenuta medesima, in persona del legale rappresentante pro-tempore, previa, ove occorra, dichiarazione di estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento, a corrispondere al ricorrente un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto e, così, a corrispondere al ricorrente l'importo di € 9.215,46 lordi (€ 1535,91 x 6), ovvero quel diverso importo che a tale titolo dovesse risultare in corso di causa;

5) in aggiunta alla domanda sub 1) e in via subordinata al mancato accoglimento della domanda di cui ai punti 2), 3) e 4) (e salvo gravame): accertare e dichiarare, ai sensi ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. 23/15, la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del licenziamento intimato dalla società convenuta al ricorrente a far data dal 14.10.2021, ovvero da quella diversa data e/o con quella diversa comunicazione che dovessero risultare in corso di causa, e per l'effetto condannare, ai sensi degli artt. 3, comma 1, e 9 d.lgs. 23/15, la convenuta medesima, in persona del legale rappresentante pro-tempore, previa, ove occorra, dichiarazione di estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento, a corrispondere al ricorrente un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto e, così, a corrispondere al ricorrente l'importo di € 9.215,46 lordi (€ 1535,91 x 6), ovvero quel diverso importo che a tale titolo dovesse risultare in corso di causa;

In via subordinata:

6) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di accertamento e declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del contratto di lavoro a tempo

Firmato Da: CAPELLI FRANCESCA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 154cfa
Firmato Da: TARANTINO ROCCO ANTONIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 331e7e29d6a5fa7e

determinato de quo di cui al punto 1) e ferma la domanda di inesistenza/insussistenza dell'(asserito) patto di prova (asseritamente) apposto al suddetto contratto di lavoro a tempo determinato (e salvo gravame) - accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia del licenziamento intimato dalla società . in danno del ricorrente a far data dal 14.10.2021, ovvero della sospensione e/o interruzione del rapporto/contratto di lavoro intervenuta in tal data (o da quella diversa data che dovesse risultare in giudizio), e per l'effetto condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente medesimo, anche a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. e/o ex art. 2043 c.c., l'importo di € 7.679,55 lordi, ovvero quel diverso importo che al suddetto titolo dovesse risultare in corso di causa;"

- il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo e con condanna e vittoria di spese e competenze.

Nonostante la ritualità della notifica, la società convenuta è rimasta contumace.

La causa, matura per la decisone senza necessità di attività istruttoria, è stata discussa all'udienza del 13.05.2022.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.

Il ricorrente ha chiesto, in primo luogo, di accertare l'illegittimità del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con decorrenza dal 1.10.2021 al 1.04.2022 e conseguentemente di accertare la sussistenza con la resistente di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 1.10.2021.

In particolare il ricorrente ha affermato che la società convenuta non gli avrebbe mai fatto sottoscrivere il suddetto contratto e non gliel'avrebbe neppure consegnato.

Inoltre l'esponente ha sostenuto che la resistente non gli avrebbe mai fatto sottoscrivere alcun patto di prova.

Infine il signor ha affermato che la società non avrebbe mai fatto la valutazione dei rischi ex art 17 e 28 dlgs. 81/2008.

La domanda di parte ricorrente appare fondata.

Sul punto l'art 19 dlgs. n.81/2015 comma 1 e comma 4 dispone che:

"il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è "la forma comune di rapporto di lavoro"

Firmato Da: CAPELLI FRANCESCA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 154cfa
Firmato Da: TARANTINO ROCCO ANTONIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 331e7e29d6a5fa7e

"Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione"

Sul tema si rammenta inoltre quanto affermato con ordinanza n. 2774/2018 dalla Corte di Cassazione: *"... ai fini del riconoscimento della legittimità del contratto a tempo determinato, il rispetto della forma scritta - prevista ad substantiam, onde insuscettibile di essere provata a mezzo testi (cfr. Cass. n. 13393 del 2017) - della clausola appositiva del termine presuppone la avvenuta sottoscrizione del contratto ad opera del lavoratore (cfr. Cass. n. 4418 del 2016), ovviamente in momento antecedente o contestuale all'inizio del rapporto; non è, quindi, sufficiente la consegna al predetto lavoratore del documento sottoscritto dal solo datore, poichè la consegna in questione - benché seguita dall'espletamento di attività lavorativa - non è suscettibile di esprimere inequivocabilmente un'accettazione (peraltro irrilevante ove manifestata per fatti concludenti) della durata limitata del rapporto, ma, plausibilmente, la semplice volontà del lavoratore di essere parte di un contratto di lavoro..."*

In relazione alla validità del patto di prova l'art 2096 c.c. afferma che il patto di prova deve risultare da atto scritto.

Infine in merito alla valutazione dei rischi ex art 17 e 28 dlgs. 81/2008 si rammenta l'art. 20 comma 1 e 2 dlgs. 81/2015 per cui:

" L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:

(...)

d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori".

"In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato"

In virtù di quanto detto sopra, il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con decorrenza dal 1.10.2021 al 1.04.2022 deve essere considerato a tempo indeterminato con decorrenza dal 1.10.2021 tra le parti, in quanto la società convenuta non ha provato di aver fatto sottoscrivere il contratto al ricorrente e non ha mai effettuato la valutazione dei rischi ex art 17 e 28 dlgs. 81/2008.

Firmato Da: CAPELLI FRANCESCA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 154cfa
Firmato Da: TARANTINO ROCCO ANTONIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 331e7e29d6a5fa7e

In secondo luogo il ricorrente ha chiesto di accertare l'illegittimità del licenziamento comminatogli dalla resistente il 14.10.2021.

Parimenti fondata appare suddetta domanda.

Sul punto, infatti, si rileva l'assenza di una giusta causa e di un giustificato motivo oggettivo.

Si rammenta che è onore del datore di lavoro provare la giusta causa o il giustificato motivo oggettivo per il licenziamento, circostanza non avvenuta in quanto parte resistente è rimasta contumace.

Infine, si rileva anche che la motivazione del licenziamento è infondata, ossia il mancato superamento del periodo di prova, poiché come detto in precedenza il patto di prova è nullo in quanto mai predisposto dalle parti e non risultante da atto scritto.

Pertanto, stante l'illegittimità del licenziamento e accertata la natura del rapporto a tempo indeterminato tra le parti, devono applicarsi al ricorrente le tutele previste dall'art. 3 dlgs. 23/2015 per cui:

"(...)nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei"

e dall'art. 9, d.lgs. 23/2015 in quanto il datore non raggiunge i requisiti dimensionali, per cui:

"Ove il datore non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità."

In base a quanto sopra osservato, si dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento ossia 14.10.2021 e si condanna ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 23/15, la convenuta a corrispondere al ricorrente un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, quantificata tenendo conto dell'assoluta

Firmato Da: CAPELLI FRANCESCA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 154cfa
Firmato Da: TARANTINO ROCCO ANTONIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 331e7e29d6a5fa7e

arbitrarietà del recesso operato da Italia Trasporti srl. e, così, a corrispondere al ricorrente l'importo di € 9.215,46 lordi (€ 1535,91 x 6), con interessi e rivalutazione.

Infine, in virtù dell'applicazione del principio di soccombenza il Giudice condanna Italia Trasporti srl. a rifondere al ricorrente le spese processuali, liquidate nell'importo di complessivi € 2.500,00, oltre rimborso forfettario spese CPA e IVA.

La sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella persona del giudice, dr. Francesca Capelli, definitivamente pronunziando nella causa R.G. n. 924/2022 così provvede:

- accerta e dichiara la sussistenza a decorrere dal 01.10.2021, tra il ricorrente e la di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente a far data dal 14.10.2021, dichiarazione di estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento e per l'effetto condanna, ai sensi degli artt. 3, comma 1, e 9 d.lgs. 23/15, la convenuta medesima a corrispondere al ricorrente un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto e, così, a corrispondere al ricorrente l'importo di € 9.215,46 lordi (€ 1535,91 x 6), con interessi e rivalutazione;

- condanna , rifondere al ricorrente le spese processuali, liquidate nell'importo di complessivi 2.500,00 , oltre rimborso forfettario spese CPA e IVA;

- indica in 60 giorni il termine per il deposito della decisione.

Milano, 13.5.2022

Il Giudice
Francesca Capelli

Firmato Da: CAPELLI FRANCESCA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 154cfa
Firmato Da: TARANTINO ROCCO ANTONIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 331e7e29d6a5fa7e